

## 4. NATURALIZZAZIONE

Il requisito è la residenza legale in Italia per:

- **3 anni** per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano;
- **4 anni** per i cittadini di uno Stato appartenente alle Comunità Europee;
- **5 anni** per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani e per gli apolidi e i rifugiati;
- **7 anni** per gli affiliati da un cittadino italiano prima dell'entrata in vigore della legge 184/1983;
- **10 anni** per cittadini non comunitari.

Non è richiesto alcun periodo di residenza per gli stranieri che hanno prestato servizio alle dipendenze dello Stato per un periodo di almeno cinque anni, anche all'estero.

La domanda, indirizzata al **Presidente della Repubblica**, va presentata alla Prefettura della Provincia di residenza.

All'istanza per la concessione della cittadinanza italiana – a prova del possesso dei requisiti richiesti per legge - deve essere allegata la seguente **documentazione**:

- atto di nascita completo di tutte le generalità ovvero, in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dalla Autorità diplomatico-consolare del Paese di origine, debitamente tradotta e legalizzata, con la quale si indicano le esatte generalità (prenome, cognome, data e luogo di nascita), nonché paternità e maternità dell'istante;
- certificato storico di residenza: triennale, quadriennale, quinquennale, settennale, decennale, a seconda dei casi (in bollo);
- certificato di stato di famiglia (in bollo).
- certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, debitamente tradotto e legalizzato;
- certificato generale del casellario giudiziale (in bollo);
- certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per il territorio in relazione alla località di residenza dell'istante (con marche giudiziarie);
- redditi percepiti negli ultimi tre anni e regolarmente dichiarati ai fini fiscali (modello 730, Unico, ecc.)
- dichiarazione di rinuncia alla protezione dell'Autorità diplomatico-consolare italiana nei confronti dell'Autorità del Paese di origine, su modello prestampato da ritirarsi in Prefettura;
- certificato di svincolo limitatamente alle ipotesi in cui la cittadinanza di origine non si perda automaticamente con l'acquisto volontario di una straniera (da presentare solo dopo il formale invito da parte del Ministero dell'Interno);
- copia del passaporto (munita di traduzione ufficiale in lingua italiana, ove il documento non contenga indicazioni redatte, oltre che nella lingua originale, anche in lingua inglese o francese), autenticata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare dello Stato che lo ha rilasciato;
- autorizzazione alle competenti Autorità del Paese di origine a rilasciare tutte le informazioni sul proprio conto che fossero richieste dalle Autorità diplomatico-consolari italiane presso lo Stato di appartenenza, su modello prestampato da ritirarsi in Prefettura.

Qualora la domanda diretta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana sia proposta invocando l'applicazione delle più favorevoli disposizioni di cui alle lettere a), b), e) del comma 1, dell'art. 9 della legge n. 91/1992 (3 o 5 anni di residenza legale), la stessa dovrà essere corredata anche della seguente **documentazione**:

- certificato di cittadinanza italiana per nascita di uno dei genitori o dei nonni paterni o materni (per l'istante che invoca l'applicazione dell'art. 9, comma 1, lett. a);
- copia autenticata del provvedimento di adozione emanato dall'Autorità giudiziaria italiana ovvero copia autenticata della sentenza che dichiara efficace in Italia la relativa pronuncia del giudice straniero (per l'istante che invoca l'applicazione dell'art. 9, comma 1, lett. b);
- copia autenticata del provvedimento ricognitivo dello stato di apolidia pronunciato dall'Autorità giudiziaria italiana ovvero copia del provvedimento ministeriale dichiarativo dell'apolidia (per l'istante che invoca l'applicazione dell'art. 9, comma 1, lett.e));
- certificato attestante la qualifica di rifugiato politico rilasciato dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo (ex Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato di cui all'art. 2, comma 1 del D.P.R. 15 maggio 1990, n.136) (per l'istante che invoca l'applicazione del combinato disposto degli artt. 9, comma 1, lett.e) e 16, comma 2, della legge).